



CITTA' DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I MERCATINI DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

(art. 101 L.R. 31 luglio 2018 n. 23)

*(approvato con Deliberazione del C.C. n. 31 del 24.05.2018 e modificato con
Deliberazione del C.C. n. 21 del 30.03.2019)*

Sommario

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 LOCALIZZAZIONE E DATE DI SVOLGIMENTO	3
ART. 3 GESTIONE E VIGILANZA	3
ART. 4 COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI.....	3
ART. 5 SOGGETTI PARTECIPANTI	4
ART. 6 BANCHI DI VENDITA	4
ART. 7 CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE DELL'AREA DEL MERCATO.....	4
ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO	5
ART. 9 ONERI PER LA PARTECIPAZIONE.....	5
ART. 10 OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO E RELATIVE SANZIONI	5
ART. 11 OBBLIGHI DEI SINGOLI OPERATORI E RELATIVE SANZIONI	6
ART. 12 RISPETTO DEI REGOLAMENTI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	6
ART. 13 MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	7
ART. 14 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	7

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei Mercatini dell'Usato, Antiquariato e del Collezionismo di Alba Adriatica, di cui all' art. 81, comma 1 lett. i) e all'art. 101 della L. R. n. 23/2018.

2) Agli effetti del presente Regolamento:

- • per *ANTIQUARIATO* si intendono: oggetti vecchi di almeno trent'anni, che rientrano nelle seguenti categorie: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, statue per giardini ed elementi di architettura;
- • per oggetti di *COLLEZIONISMO* si intendono: oggetti usati, vecchi di almeno dieci anni appartenenti alle seguenti categorie: filatelia, numismatica, titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
- per *USATO* si intendono solo capi di abbigliamento di particolare pregio particolare e caratterizzazione specifica: quali capi spalla, costumi di carnevale usati, vestiti da cerimonia, completi. I capi sanificati devono essere esposti con le seguenti modalità: negli appositi appendini in modo ordinato e razionale, evitando esposizioni di merce alla rinfusa
- per *HOBBISMO* l'attività svolta da soggetti che vendono, barattano o espongono in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore secondo le modalità di cui all'art. 92 della L.R. n. 23/2018.

ART. 2 LOCALIZZAZIONE E DATE DI SVOLGIMENTO

1) La localizzazione e le date di svolgimento dei mercatini dell'antiquariato, usato e collezionismo sono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale.

2) Nel caso in cui l'area sede dei suddetti mercatini sia già occupata da altre Manifestazioni/Eventi promossi e/o patrocinati dall'Amministrazione comunale, la data di svolgimento degli stessi potrà essere spostata o annullata con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 3 GESTIONE E VIGILANZA

1) Il Comune di Alba Adriatica che istituisce e promuove i mercatini può affidarne la gestione operativa, compresa l'assegnazione dei posteggi, a soggetto terzo ai sensi e nel rispetto dell'art. 101 della Legge Regionale n. 23/2018.

2) I Mercatini sono sottoposti al controllo degli Uffici comunali preposti, a partire dal personale del Comando di Polizia Locale.

ART. 4 COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI

1) Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.

2) Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.

3) In particolari occasioni riferite a eventi locali e/o in coincidenza di altre manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, lo svolgimento dei mercatini sarà sospeso o autorizzato con provvedimento specifico adottato dall'Amministrazione, tenuto conto delle condizioni di pubblica sicurezza e di opportunità ritenute più idonee.

ART. 5 SOGGETTI PARTECIPANTI

- 1) Possono partecipare ai Mercatini dell'Antiquariato, Usato e del Collezionismo di Alba Adriatica:
- a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro delle imprese della CCIAA ed in possesso di regolare registro ai sensi dell'art.128 del T.U.L.P.S. per la registrazione delle operazioni giornaliere di vendita di cose antiche o usate;
 - c) artigiani iscritti al Registro delle Imprese, nell'apposita sezione speciale delle imprese artigiane;
 - d) i soggetti di cui all'art. 92 della L.R. n. 23/2018, *hobbisti*, che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività non professionale. Anche la partecipazione di questi soggetti è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia di commercio;
 - e) soggetti che vendono opere del proprio ingegno di carattere creativo come individuate all'art. 4, comma 2, lett. h) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 in relazione ai posteggi riservati ad artisti, pittori e scultori;
- 2) ciascun operatore potrà occupare al massimo due posteggi.

ART. 6 BANCHI DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
- 2) I banchi devono essere coperti da teli di tessuto di colore omogeneo che di norma arrivino a rasentare il livello stradale.
- 3) E' fatto divieto di esporre i prodotti per terra, salvo i mobili e gli oggetti che per peso e volume non possono essere collocati sul banco di vendita.

ART. 7 CONVENZIONE PER LA GESTIONE E CONCESSIONE DELL'AREA DEL MERCATO

- 1) Il Comune stipula con il soggetto affidatario della gestione del mercatino apposita convenzione dove sono stabilite le condizioni, i termini, le modalità operative e di funzionamento.
- 2) Contestualmente alla convenzione il Comune rilascia al soggetto gestore la concessione dell'area complessiva dei posteggi previsti nel presente Regolamento.
- 3) Il soggetto gestore, unico concessionario dell'area mercatale, prima dell'inizio dei singoli mercatini assegna i singoli posteggi ai soggetti nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
- 4) L'assegnazione dei mercatini avverrà secondo le modalità di cui all'art. 81, comma 1 lett. q e 106 della L.R. n. 23/2018.
- 5) In riferimento a quanto previsto all'art. 93 della L.R. n. 23/2018 si precisa che il rispetto degli obblighi in esso contenuti è subordinato alla definizione delle modalità attuative stabile dalla Regione come indicato al comma 10 dello stesso articolo.
- 6) Il Concessionario redige prima dell'inizio di ogni singolo mercatino apposito registro delle presenze, distinto per operatori commerciali professionali e hobbisti, ove sono registrati i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti assegnatari del posteggio e ne consegna copia, almeno due

giorni prima dell'inizio dell'orario di vendita al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Commercio.

ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 1) L'occupazione dello spazio assegnato deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.
- 2) E' fatto obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro l'orario di inizio del mercatino.
- 3) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori non possono sostare nell'area del mercato ad eccezione dei mezzi strumentali all'esercizio dell'attività di vendita.
- 4) Lo spazio espositivo non deve essere abbandonato prima di mezz'ora dal termine dell'orario di vendita del mercato, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.
- 5) L'operatore assegnatario del posteggio è responsabile dello sgombero e della pulizia degli spazi espositivi assegnati da realizzarsi entro un'ora dal termine dell'orario di attività.
- 6) L'assegnatario del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito o nell'occupazione dello spazio assegnato.
- 7) L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti stessi.
- 8) Il titolare di Autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

ART. 9 ONERI PER LA PARTECIPAZIONE

- 1) La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento della Tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti.
- 2) Gli importi dovuti si calcolano in base ai posteggi e quindi all'area effettivamente occupata e devono essere versati entro il giorno prima di quello previsto per lo svolgimento del mercatino.
- 3) Attestazione del versamento deve essere trasmessa all'Ufficio Commercio.

ART. 10 OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO E RELATIVE SANZIONI

- 1) Il soggetto affidatario della gestione del mercatino è tenuto a garantire che l'area di vendita riguardi in via esclusiva o prevalente specializzazioni merceologiche rientranti nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 del presente regolamento e oltremodo è obbligato a garantire la corresponsione degli importi per la Tassa Rifiuti e per la tassa di occupazione suolo dovute dai singoli operatori.
- 2) In caso di accertamento delle violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente Regolamento, commesse dal soggetto gestore, si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento.

3) Nel caso in cui il soggetto gestore, dopo l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale di concessione, non sia più in grado di organizzare il mercatino per sopravvenuti motivi e non ne dia comunicazione all'Ente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento del mercatino, non potrà gestire alcun mercatino anche di altro genere per almeno tre anni.

ART. 11 OBBLIGHI DEI SINGOLI OPERATORI E RELATIVE SANZIONI

1) I singoli operatori devono:

- esporre in modo ben visibile i prezzi di vendita;
- occupare il posteggio assegnato sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore;
- condurre i veicoli all'interno delle vie in cui si svolgono i mercatini a passo d'uomo;
- garantire in caso di necessità il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
- non lasciare incustodita l'area assegnata;
- non cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
- non occupare uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato;
- non sostare con i veicoli nello spazio assegnato per un tempo maggiore a quello necessario per le operazioni di scarico, allestimento del banco e carico;
- lasciare debitamente pulito lo spazio assegnato;
- rispettare gli orari previsti.

2) Gli hobbisti che partecipano al mercatino devono oltretutto essere in possesso ed esporre in modo visibile e leggibile al pubblico il tesserino di cui all'art. 92, della Legge Regionale n. 23/2018.

3) Il tesserino deve essere regolarmente vidimato con timbro del Comune dagli organi preposti al controllo.

4) In caso di accertamento delle violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente Regolamento, commesse dai singoli operatori che partecipano al mercato, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.13, il Comune diffida il trasgressore affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni commesse dai singoli operatori dopo tale comunicazione comporterà il provvedimento di esclusione definitiva dalla partecipazione al mercatino del trasgressore.

5) L'operatore viene escluso dal mercato anche nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, cioè perdita dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche o della qualità di imprenditore o cancellazione dal registro imprese della Camera di Commercio.

ART. 12 RISPETTO DEI REGOLAMENTI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

1) I soggetti che partecipano ai Mercatini dell'Usato, dell'Antiquariato e del Collezionismo sono tenuti al rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia, igienico sanitaria, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana ed annonaria.

2) In caso di utilizzo di impianti a GPL gli operatori sono tenuti a rispettare le indicazioni tecniche di cui alla circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno.

3) Per quanto non stabilito nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti in materia con particolare riguardo alla Legge Regionale n. 23/2018 e successive modifiche ed integrazioni e agli artt. 63 e 64 del D.Lgs. 42/2004 e relativi allegati.

ART. 13 MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1) Per le violazioni al presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre norme, è applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 la sanzione amministrativa del pagamento di un importo compreso tra i 25,00 e i 500,00 con le modalità di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma verrà irrogata:

- a) nei confronti dei singoli operatori nel caso in cui vengano violate le disposizioni di cui all'art 6, ai commi 2,3 e 4 dell'art. 11 nonché all'art. 12 del presente regolamento;
- b) nei confronti del soggetto concessionario nel caso di mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10 e al comma 6 dell'art. 7 del presente regolamento.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari disciplinanti la materia.